Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con un operarore, di durata quadriennale, per il servizio di somministrazione di lavoro

a tempo determinato

per le esigenze della ASL DI PESCARA.

CIG: 67214224E6

Scadenza: 21 luglio 2016

Termine per la ricezione delle richieste di chiarimenti: 8 luglio 2016 termine pubblicazione chiarimenti: 13 luglio 2016

G.U.R.I. n. 68 del giorno 15/06/2016

Disciplinare di gara

Art. 1 -oggetto

Il presente disciplinare integra le disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto ed ha per oggetto la procedura aperta, indetta con Deliberazione del Direttore generale n. 520 del 1º giugno per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mediante sottoscrizione di un accordo quadro con un operatore, di durata quadriennale.

L'appalto è riservato agli operatori economici:

- A) in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione lavoro e a tutte le attività di cui all'art. 20 del D.Lgs. 276/2003, e conseguente iscrizione all'apposito Albo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: requisito di idoneità professionale;
- B) in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001/ 2000 o equipollente a norma dell'art. 87 del D.L.vo 50/2016 nel settore attinente l'oggetto dell'appalto;
- C) in possesso o disponibili ad individuare e disporre di una sede operativa in provincia di Pescara;
- D) che, nel triennio nel triennio antecedente la data di publicazione del bando di gara sulla GURI (15.06.2013/14.06.2016) , abbiano realizzato un fatturato complessivo per servizi identici a quelli previsti dal bando di gara e cioè per "fornitura di servizi di somministrazione lavoro temporaneo ad aziende sanitarie pubbliche -private", non inferiore a € 3.000.000,00 (IVA esclusa).

I requisiti di cui ai precedenti punti A) e B) NON sono suscettibili di avvalimento.

L'appalto verrà aggiudicato a lotto intero, unico ed invisibile, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, previa valutazione di rispondenza alle specifiche tecniche riportate nel capitolato, o a quelle ritenute ad esse equivalenti, dalla commissione giudicatrice, e valutazione degli elementi di qualità e prezzo, il tutto di seguito descritto.

Sarà dichiarato aggiudicatario e, pertanto, ammesso alla sottoscrizione dell'accordo quadro, il concorrente la cui offerta abbia ottenuto il punteggio complessivo più elevato (inteso quale somma del punteggio qualitativo e del punteggio tecnico).

Per le attività oggetto dell'appalto e la disciplina dei rapporti fra la Stazione Appaltante e l'appaltatore, si rimanda al capitolato speciale d'appalto (Allegato 2), disponibile fra gli atti di gara.

Si applica l'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, in materia di soccorso istruttorio, per il quale la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi relativi alla documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all'uno per mille del valore dell'accordo quadro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del Codice dei contratti, il concorrente – singolo o plurimo – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera D), avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Tale avvalimento non dovrà consistere nel mero prestito del requisito bensì dovrà essere evidente l'effettivo "passaggio" di competenze da parte dell'impresa ausiliaria mediante, ad esempio, attrezzature specifiche, personale qualificato o altre risorse in grado di escludere l'eventualità di semplice mercificazione del requisito avallato.

A tal fine, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre nella Busta "A – **documentazione amministrativa**", la seguente documentazione:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e dell'impresa ausiliaria;

- b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice dei contratti, conforme ai modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante
- c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata del Contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti;
- e) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del Contratto, precisandone tipologia ed entità nel contratto medesimo in modo da poter escludere la semplice mercificazione del requisito avallato, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del Codice dei contratti, nonché il requisito oggetto di avvalimento e la tipologia ed entità delle risorse concretamente ed effettivamente messe a disposizione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- non è consentito, ai sensi dell'art.89, comma 7, del D.Lgs 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;

1.1 - Caratteristiche dell'accordo quadro

L'accordo quadro non fissa i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici - ma solo il loro prezzo e tipologia.

Con l'operatore economico sottoscrittore dell'accordo quadro saranno stipulati, nel periodo di validità dell'accordo specifici contratti fornitura di lavoro temporaneo alle condizioni economiche proposte dalla Ditta aggiudicataria. L'importo dell'accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura di lavoro temporaneo non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, ad € 6.000.000,00 (iva esclusa) e l'operatore economico, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, si impegna ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato. L'amministrazione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo. I fabbisogni sono puramente indicativi; pertanto l'impresa aggiudicataria dovrà garantire il numero e le figure professionalieffettivamente necessarie e richieste dall'azienda senza muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura, e ciò all'interno del valore

dell'accordo quadro.

Il contributo per l'AVCP dovrà essere calcolato per l'intero valore dell'accordo quadro, incluse le opzioni previste al successive articolo 3, in quanto è stato attribuito un unico Codice identificativo gara.

Art. 2 (Normativa di riferimento)

Il presente appalto è regolato oltre che dal presente Disciplinare:

- a. da Capitolato Speciale d'Appalto:
- b. da RR.DD. 18 novembre 1923 n. 2440 e 23 maggio 1924 n. 827;
- c. dal D.LGS. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.
- c. dal D.P.R. n. 207/2010, per le parti in vigore.
- d. Dal D.Lgs 276/2003

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato speciale d'appalto.

La Ditta aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture oggetto del presente appalto (T.U. 81/08). La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.

Art. 3 (Quantità e valore dell'accordo quadro)

In esecuzione degli obblighi contrattuali che andrà ad assumere con il presente contratto, l'Impresa aggiudicataria si impegna ad attivare, su richiesta scritta della ASL, una o più somministrazioni singole o plurime, nei casi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al comparto sanità.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida, congrua e conveniente. L'Amministrazione si riserva, e i concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano che tale clausola sia inserita nel contratto d'appalto, di prorogare la fornitura per il tempo eventualmente ancora necessario alla conclusione delle nuova procedura concorsuale e, in ogni caso, sino ad un massimo di mesi sei, alle condizioni economiche e contrattuali vigenti a quel momento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare l'importo presunto di cui sopra nella misura del 20%, ai senso dell'art. 106, comma 1, lettera a)

e comma 4 del D.Lgs 50/2016

Entro il limite suddetto, l'appaltatore si impegna a mantenere ferme le condizioni contrattuali e tariffarie di aggiudicazione senza pretesa di alcun onere aggiuntivo.

Al fine della determinazione del valore dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, per l'attivazione delle opzioni (proroga tecnica, estensione di un quinto) che si rendessero necessarie, il valore complessivo presunto contrattuale è incrementato dei valori corrispondenti a dette opzioni. Su quest'ultimo, pari complessivamente ad € 7.950.000,00, iva esclusa, sarà determinato l'importo del contributo all'AVCP.

Ai fini dell'esecuzione del contratto, i prezzi offerti, costituiscono i prezzi contrattuali.

I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Ai sensi del D.Lgs 81/2008, la ASL ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto non esistono interferenze. I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte pari o in aumento sul valore posto a base di gara.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli oneri per la sicurezza a carico dell'Impresa offerente, che dovranno essere indicati specificatamente ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., **in sede di offerta economica**.

Art. 4 (Durata dell'appalto)

L'appalto avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal giorno che sarà indicato nel contratto. La Azienda si riserva di avviare l'esecuzione d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto e con conseguente e corrispondente riduzione delle quantità e della durata contrattuale.

L'accordo giungerà a scadenza anche prima di tale termine, in caso di esaurimento dell'importo dell'accordo quadro.

Analogamente, qualora al termine del periodo contrattuale, l'importo dell'accordo quadro non fosse esaurito, potrà procedersi alla sua proroga.

Alla conclusione dell'accordo quadro (per scadenza del periodo temporale o per esaurimento del suo valore), in caso di buon esito della fornitura e nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto, in

presenza di valide e comprovabili motivazioni di convenienza, si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

La fornitura potrebbe essere interrotta nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa;
- qualora decisioni motivate da parte della stazione appaltante in relazione al concreto dispiegarsi dell'attività gestionale portino alla totale esclusione ovvero al parziale utilizzo del servizio oggetto della gara;

Art. 5 -atti di gara

Gli atti di gara sono costituiti da:

- bando di gara;
- disciplinare di gara (Allegato 1) e relativi allegati,
- capitolato speciale d'appalto (Allegato 2) e relativi allegati.

Art. 6 -modelli di gara

Sono messi a disposizione dei concorrenti i seguenti modelli di gara:

- Allegato 1 facsimile dell'istanza di ammissione alla gara, quale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni;
- Allegato 2 facsimile della dichiarazione da rendere da parte dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3)
 del D.lgs. 50/2016;
- Allegato 3 facsimile del modello di dichiarazione da rendere da parte del consorziato individuato quale esecutore dell'appalto.
- Allegato 4 modello per la presentazione dell'offerta economica.

Art. 7 -forme di pubblicità

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016, sono state stabilite le seguenti forme di pubblicità:

1. Gazzetta Ufficiale Unione Europea;

- 2. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (estratto);
- 3. siti internet:
 - Ministero infrastrutture
 - Osservatorio nazionale
 - Profilo di committente del AUSL di Pescara: http://www.ausl.pe.it
- 4. N. due quotidiani a principale diffusione nazionale e n. due a maggiore diffusione regionale;

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs 50/2016, (e fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4 del D.Lgs 50/2016), gli aggiudicatari dovranno rimborsare le spese di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 8 -modalità ritiro atti e modelli di gara

Tutti gli atti e la modulistica di gara sono visionabili e scaricabili gratuitamente dal sito internet www.ausl.pe.it.

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno rivolgersi alla UOC ABS (email: tiziana.petrella@ausl.pe.it).

Le suddette richieste di chiarimenti potranno essere formulate fino ala data riportata in intestazione e la Stazione Appaltante si riserva di pubblicare sul profilo di committente www.ausl.pe.it//gare/ nella pagina web della presente gara, chiarimenti sugli atti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino ai sei giorni lavorativi, antecedent il termone di scadenza per la presentazione delle offerte, riportato in intestazione.

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

Art. 9 -soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016, nonché i soggetti di cui all'art. 49 del D.lgs 50/2016, in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016.

Ai fini dell'accertamento sul possesso dei requisiti di ordine generale si assume, ai sensi dell'art. 73, comma 5 del D.lgs. 50/2016, come data di pubblicazione del presente bando, il giorno della pubblicazione sulla GURI.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356odegli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, dell'art. 80, fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

In caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e fbis) del D.lgs. 50/2016 i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

Gli operatori economici dovranno possedere i requisiti di capacità sotto indicati:

- A) requisito di idoneità professionale: in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione lavoro e a tutte le attività di cui all'art. 20 del D.Lgs. 276/2003, e conseguente iscrizione all'apposito Albo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- B) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001/ 2000 o equipollente a norma dell'art. 87 del D.L.vo 50/2016 nel settore attinente l'oggetto dell'appalto;
- C) di possedere o di essere disponibile ad individuare e disporre di una sede operativa in provincia di Pescara;
- D) nel triennio antecedente la data di publicazione del bando di gara sulla GURI (15.06.2013/14.06.2016), un fatturato globale per servizi identici a quelli previsti dal bando di gara e cioè "fornitura di servizi di somministrazione ad aziende sanitarie pubbliche -private" non inferiore a € 3.000.000,00 (IVA esclusa).

<u>In caso di R.T.C costituito</u> deve essere presentata copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza.

Il R.T.C. deve specificare la parte del servizio e la relativa percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti.

Si segnala che:

- I requisiti di cui ai precedenti punti A) e B) devono essere posseduti da ciascun concorrente raggruppato;
- il requisito di cui al punto C) deve essere posseduto da almeno uno dei concorrenti raggruppati/raggruppandi;
- il requisito di cui al punto D) deve essere interamente posseduto dal Raggruppamento temporaneo e per almeno il 60% dal capogruppo/mandatario (o, in caso di R.T.C. non costituito, da almeno uno dei concorrenti raggruppandi, da indicarsi come capogruppo) e nella misura minima del 20% da ogni concorrente raggruppato/mandante/(raggruppando in caso di R.T.C. non costituito, da indicarsi come capogruppo).

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D.L.vo 50/2016 deve essere presentata copia dell'atto costitutivo/statuto da cui risultino tutti i consorziati e i nominativi dei soggetti autorizzati alla firma dei contratti.

Il consorzio, a pena di esclusione, deve indicare se concorra per sé o per quali consorziati intenda concorrere, specificando, in tale ultimo caso, la parte del servizio e la relativa percentuale che sarà eseguita da ciascun concorrente consorziato.

Inoltre:

- il requisito di cui al precedente punto A) e B) devono essere posseduti dal consorzio e da ciascun concorrente consorziato;
- il requisito di cui al precedente punto C) deve essere posseduto da almeno uno dei concorrenti consorziati;
- il requisito di cui al punto D) deve essere interamente posseduto dal consorzio e per almeno il 60% da uno dei concorrenti consorziati nonché, nella misura minima del 20%, da ogni altro concorrente consorziato;

<u>In caso di Consorzio Ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.L.vo 50/2016</u> deve essere presentata copia del contratto di consorzio da cui risultino tutti i consorziati, (le relative quote), e i nominativi dei soggetti autorizzati alla firma dei contratti .

Inoltre:

- i requisiti di cui ai punti: A) e B) devono essere posseduti da ciascun concorrente consorziato (o consorziando, in caso di consorzio non ancora costituito);
- il requisito di cui al precedente punto C) deve essere posseduto da almeno uno dei concorrenti consorziati;
- il requisito di cui al punto D) deve essere posseduto interamente in capo al Consorzio e per almeno il 60% da un consorziato (o consorziando in caso di consorzio non ancora costituito) nonché nella misura minima del 20% da ogni concorrente consorziato (o consorziando in caso di consorzio non ancora costituito);

Si precisa che a norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016, pena di esclusione ,e' vietato ai concorrenti:

partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara contemporaneamente anche in forma individuale qualora il concorrente già vi partecipi in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti; partecipare alla gara nei consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e c) del D.L.vo 50/2016 e contemporaneamente in forma individuale; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

partecipare alla gara in più consorzi di qualsiasi tipo o in più raggruppamenti temporanei;

E', altresì, vietato, partecipare alla gara in R.T.C. ovvero in Consorzio ordinario a due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione.

IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

- 1. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'mpresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara, all'1nterno della "BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", la seguente documentazione, dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, limitatamente al requisito oggetto di awalimento, che costituisce l'impegno nei confronti del concorrente e dell'Amministrazione a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'mpresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara owero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- 2. la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. n. 267/1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Si precisa che l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a pena di esclusione dalla gara della medesima e del concorrente cui contemporaneamente presta il requisito. In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà fornire originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di awalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'awalimento.

IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 3, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'mpresa che abbia

depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e fino all'emissione del prowedimento giurisdizionale di ammissione allo stesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, prowede il tribunale.

L'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara, all'interno della "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", apposita dichiarazione di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale. Qualora il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intervenga nel corso della procedura di affidamento e fino alla stipulazione del contratto, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e a produrre, tutta la documentazione di cui sopra.

A pena di esclusione tutta la documentazione richiesta deve essere prodotta e deve essere redatta in lingua italiana.

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, devono permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in capo all'aggiudicatario, per tutto il periodo di svolgimento dell'appalto.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.lgs. 50/2016, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, gualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, siano essi i concorrenti, o i consorziati indicati da altri consorzi quali esecutori dell'appalto, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Con riferimento all'art. 48, comma 9 del D.lgs. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta. È vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.lqs. 50/2016.

Art. 10 -contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti oltre all'indirizzo del destinatario, l'indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale, codice fiscale e indirizzo PEC dell'offerente e di ciascuno dei componenti l'eventuale raggruppamento) e la dicitura "Non aprire – Appalto per il servizio di Somministrazione di lavoro temporaneo per la ASL di Pescara". Sui plichi dovrà altresì essere incollato il codice a barre presente sul documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS,.

Ciascun plico dovrà a sua volta contenere (almeno) tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti A), B) e C), tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

- **A) Nella prima busta**, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **"documentazione amministrativa"**, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:
- **A1**) **istanza di ammissione alla gara** e contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni di cui al facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 1), sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

È consentito produrre, in luogo di singole parti della dichiarazione, le certificazioni relative o, per i concorrenti di altro Stato della Comunità Europea, i documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sul modello di istanza di ammissione alla gara / dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l'istanza di ammissione alla gara / dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni, dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello di istanza di ammissione alla gara / dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni, devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e cioè: dal titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto

operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione la condotta penalmente sanzionata – per rendere le dichiarazioni tali soggetti possono utilizzare il modello 2 messo a disposizione fra i modelli di gara.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 2 del modello di istanza, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo' avvalersi d i tale possibilita' nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale.

Si invitano i concorrenti a prestare la massima attenzione nella individuazione dei soggetti tenuti a rendere la predetta dichiarazione, evitando interpretazioni elusive sostanzialistiche (ad esempio, deleghe di poteri) e facendo, invece, riferimento esclusivamente al ruolo "formale" dei soggetti all'interno della compagine sociale. A rendere la dichiarazione in argomento saranno tenuti anche i procuratori, laddove siano essi stessi sottoscrittori, ovvero laddove siano destinatari di procure continuative e pubblicizzate (es., in CCIAA). Per la presentazione delle dichiarazioni richieste, tali soggetti potranno avvalersi dell'apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (mod. 2) che dovrà essere da essi sottoscritto e recare allegata copia di un loro documento di identità. Per quanto sopra, si rimanda anche alle note in calce ai modelli di gara: "mod. 1 – facsimile dell'istanza di ammissione alla gara, quale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni" e "mod. 2 - facsimile della dichiarazione da rendere da parte dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3) del D.lgs. 50/2016".

Nell'istanza di ammissione alla gara sono comprese, oltre alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale, le dichiarazioni inerenti il subappalto, la cui omissione comporterà l'impossibilità per il concorrente di avvalersi di tale istituto.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 dovranno dichiarare, nell'ambito dell'istanza di ammissione alla gara, il possesso da parte dei propri consorziati, individuati quali esecutori dell'appalto, dei requisiti da dimostrarsi attraverso di essi.

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 12) del "mod. 1 - facsimile dell'istanza di ammissione alla gara, quale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni", si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante, di socio unico se persona fisica o di socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, di socio nelle società in nome collettivo o di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, in imprese che si siano fuse nell'impresa concorrente o che siano state conferite nell'impresa concorrente.

Si ricorda che nella presente procedura, si assume come data di pubblicazione del bando, la data di pubblicazione sulla GURI.

Si richiama in particolare, per i soggetti che concorrono in raggruppamento / consorzio, la necessità di

compilare correttamente le dichiarazioni di cui ai punti 28 e 29 dell'istanza di ammissione dove devono essere precisate le parti dell'appalto assunte da ciascun concorrente e le quote di partecipazione al raggruppamento / consorzio.

I concorrenti raggruppati o consorziati sono tenuti a rispettare le norme di cui al precedente art. 48 del D.Lgs 50/2016 circa l'assunzione dell'appalto ed il possesso dei requisiti. In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, le istanze di ammissione alla gara / dichiarazioni uniche sostitutive di certificazioni, devono essere presentate da ciascun componente dei raggruppamenti o consorzi oltre che dai consorzi se già costituiti. Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, i consorziati da essi individuati quali esecutori dell'appalto dovranno rendere, ciascuno, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale, secondo l'apposito modello di gara (mod. 3). Anche nel caso delle dichiarazioni rese dai consorziati si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello di dichiarazione da rendere da parte del consorziato individuato quale esecutore dell'appalto (mod. 3) devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, e cioè: dal titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Per la presentazione delle dichiarazioni richieste, tali soggetti potranno avvalersi dell'apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (mod. 2). La predetta procedura si applica anche qualora il consorziato individuato quale esecutore dell'appalto dal concorrente sia anch'esso un consorzio e indichi a sua volta quale esecutore dell'appalto un proprio consorziato.

Nel caso in cui qualcuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 sopra richiamati (sia per i concorrenti che per i consorziati individuati quali esecutori dell'appalto) sia una persona giuridica che non può quindi rendere la dichiarazione secondo l'apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (Mod. 2), la ragione sociale ed il codice fiscale della stessa va comunque indicata negli appositi spazi predisposti sul modello di istanza di ammissione alla gara (Mod. 1) o sul modello di dichiarazione da rendere da parte del consorziato individuato quale esecutore dell'appalto (Mod. 3). In sede di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale nei confronti dell'aggiudicatario ed eventualmente del proprio consorziato individuato quale esecutore dell'appalto, verranno richiesti i nominativi dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 relativamente alle predette persone giuridiche ed alle ulteriori persone giuridiche che dovessero risultare a queste in ugual modo collegate. Gli accertamenti si estenderanno anche a tali soggetti.

A2) Documento "**PASSOE**" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

A3) copia conforme della certificazione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

A4) cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, a garanzia della stipula del contratto, dell'importo complessivo stimato <u>a base d'asta</u> (da non confondere con il valore di gara!), costituita alternativamente: da contanti depositati presso l'Istituto Tesoriere della Asl di Pescara, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del cinquanta per cento, avendo previsto, quale requisito obbligatorio, il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è, altresì, ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, odel20 per cento per glioperatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento ,anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1oun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma. l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire degli ulteriori benefici riduttivi, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta allegando copia conforme della certificazione o

possesso del requisito, e lo documenta allegando copia conforme della certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il suo possesso

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della

quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria (Banca CARIPE), nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura " appalto per il serviuzio di somministrazione lavoro

ASL di Pescara - cauzione provvisoria".

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà:

- a) essere prestata solo da:
 - istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.lgs. 1/9/1993 n. 385;
 - imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
 - intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- b) citare espressamente l'oggetto della presente gara, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 Ogni cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata al raggruppamento e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento stesso oppure intestata alla mandataria del costituendo raggruppamento e da essa sottoscritta.

Ciascuna cauzione sarà svincolata ai concorrenti entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

- **A5) impegno di un fideiussore**, individuato fra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria; nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A5 può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A4.
- A6) documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da effettuarsi con le seguenti precisazioni e modalità precisate nel sito dell'AVCP. Coloro che, successivamente al 01/05/2010, non avessero ancora provveduto all'iscrizione al nuovo "servizio di riscossione", anche se precedentemente iscritti al vecchio servizio, per eseguire il pagamento,

indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, dovranno comunque iscriversi on-line al nuovo "servizio di riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it. L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire i codici CIG che identificano la presente procedura. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.

Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e inserire fra la documentazione di gara, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile online sul "servizio di riscossione";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione "cerca il punto vendita più vicino a te", ove è attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca.

Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere inserito in originale fra la documentazione di gara. Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (iban: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la presente gara.

A7) dichiarazione di accettazione integrale di: disciplinare di gara, capitolato di gara e dei relativi allegati;

N.B. ogni documento dovrà essere presentato secondo l'ordine sopra indicato e recare nel frontespizio le lettere di riferimento, come sopra elencate, per un'agevole identificazione dello stesso.

B) Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura " offerta tecnica. " dovrà essere

contenuta la documentazione, redatta in lingua italiana, necessaria alla valutazione qualitativa dell'offerta costituita da:

- il Progetto di gestione del servizio di somministrazione;
- Il progetto di erogazione dei servizi dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione riportati all'art.
 11 "Criteri di Aggiudicazione".

Copia della predetta documentazione dovrà essere riprodotta all'interno di un CD, non riscrivibile, da allegare all'offerta.

L'offerta tecnica non dovrà contenere alcun elemento di carattere economico pena l'esclusione.

Al fine di una più agevole consultazione da parte della Commissione Giudicatrice si richiede che tutta la documentazione tecnica richiesta e presentata venga rilegata o resa con pagine non facilmente asportabili.

L'offerta tecnica, in caso di aggiudicazione, integra le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e sarà parte integrante del contratto.

Ogni documento costituente l'offerta tecnica deve essere sottoscritto, con firma leggibile e per esteso, dal Legale Rappresentante.

In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, le firme sulla dichiarazione di cui al presente punto dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata o consorziata. In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

L'offerta tecnica può essere sottoscritta da persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta A.

Saranno apprezzate proposte dai contenuti chiari, inequivoci e pertinenti. E' esclusivo onere del Concorrente, al fine di vedersi attribuito il conseguente punteggio, presentare documentazione chiara, precisa e concordante in tutti i suoi aspetti. Eventuali ambiguità e non chiarezze non obbligano la Commissione Giudicatrice ad acquisire chiarimenti e precisazioni. Si segnala, inoltre, che i singoli aspetti delle proposte saranno valutati con riferimento ad un solo fattore di valutazione, onde si sconsiglia la ripetitività e sovrabbondanza, o la presentazione di contenuti non strettamente attinenti all'oggetto di valutazione.

C) Nella terza busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **" offerta economica ",** dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

C1) dichiarazione, redatta, in competente bollo, mediante utilizzo dell'Allegato 4 – schema dell'offerta economica, disponibile fra i modelli di gara, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, recante il il valore, in cifre e in lettere, del MOLTIPLICATORE - UNICO per tutti i profili professionali, da applicare ai costi del lavoro derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale vigente per il Comparto Sanità – Personale delle categorie (allegato 1 CCNL 07.04.1999, come modificato dall'allegato 1 CCNL integrativo 20.09.2001 e dall'allegato 1 CCNL 19.04.2004).

Pena l'esclusione, il valore del moltiplicatore offerto dovrà essere compreso tra 1,00 ed 1,14 (compreso).

Il valore deve essere espresso con max. 2 cifre decimali. Il moltiplicatore offerto dalle ditte è comprensivo di ogni qualsivoglia onere ed, in particolare, in via non esaustiva:

- Assenteismo a qualsiasi titolo verificatosi (es: malattie, infortuni, congedi, permessi, ratei ferie ed ex festività, festività infrasettimanali, ed ogni altra causa di assenza retribuita che si dovesse verificare in corso di vigenza dell'Accordo Quadro, _fermo quanto previsto all'art. 15 del Capitolato speciale);
- Oneri di gestione (es: Ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, oneri contrattuali per la sicurezza, oneri amministrativi e finanziari, ecc.);
- Utile d'impresa.

C2) dichiarazione contenente gli oneri per la sicurezza a carico dell'Impresa offerente, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da produrre in calce all'offerta economica o in documento separato.

Non sono ammesse:

- la presentazione di offerte alternative.
- offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.

In allegato o in calce all'offerta economica le Ditte partecipanti dovranno produrre:

C2) documento indicante i costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (oneri della sicurezza propri dell'impresa); Tali costi rappresentano la quota di oneri derivanti dall'adozione di tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (ad es. i costi per le visite mediche di controllo, per la sostituzione di apparati obsoleti e non conformi

alle disposizioni normative in vigore, per gli eventuali DPI, per i corsi sulla sicurezza, per la rimozione di eventuali rischi presenti nei luoghi di lavoro ecc.).

In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, le firme sulla dichiarazione di cui al presente punto dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata o consorziata. In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa. La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale d'appalto da parte delle ditte concorrenti. Le forniture si intendono affidate secondo le caratteristiche tecniche richieste nel presente capitolato, e i prezzi si intendono offerti e accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.

Qualora due o più soggetti candidati formulino pari offerta complessiva, saraà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà formulato il prezzo (moltiplicato), più basso.

Nel caso in cui due (o più) concorrenti ottengano pari punteggio tecnico ed economico, si procederà a richiedere, a partiti segreti, un'offerta economica migliorativa. Sarà dichiarato aggiudicatario il soggetto candidato miglior offerente. Analoga procedura sarà seguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente. In caso di ulteroiore parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l'offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea delega.

Art. 11 -modalità e termini di presentazione del plico

Il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara dovrà pervenire, con libertà di mezzi, ma ad esclusivo rischio ed onere per le imprese partecipanti, perentoriamente entro e non oltre il giorno riportato in intestazione, all'Ufficio Protocollo Generale del AUSL di Pescara – Via Paolini 45 – 65124 Pescara.

Ai fini della consegna a mano, si precisa che l'Ufficio medesimo osserva il seguente orario: lunedì – venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, sabato e festivi chiuso.

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo Generale del AUSL .

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Art. 11 - Commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara

La gara verrà espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60del D.lgs. 50/2016 e verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D.lgs. 50/2016, previo accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate nel

Capitolato, o a quelle ritenute equivalenti dalla Commissione giudicatrice.

Stabilito in 100 il punteggio massimo, esso viene ripartito nei seguenti criteri di valutazione:

- Criteri qualitativi: max punti 70
- Prezzo: max punti 30.

I criteri qualitativi sono di seguito riportati:

- 1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E MODELLO ESECUTIVO PROPOSTO MAX punti 50 di cui:
- 1.1. Efficacia e affidabilità del sistema organizzativo generale e specifico di gestione dell'appalto

Max Punti 20

1.2. Efficacia ed affidabilità del modello operativo proposto relativamente a: criteri e modalità di selezione e reclutamento del personale; con particolare riferimento al personale destinato alla PA

max punti 20

- 1.3. Affidabilità ed efficacia del sistema di controllo del servizio prestato, con riferimento a:
 - metodi di controllo e monitoraggio del servizio e di verifica del livello di qualità del servizio prestato.

Max Punti 10

2) EFFICACIA DELLE MISURE PER COPERTURA SITUAZIONI DI AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE:

Max Punti 10

3) PROGETTO FORMATIVO:

Max Punti 10

di cui

3.1. Affidabilità ed efficacia del progetto formativo che verrà utilizzato per il personale da inserire, con riferimento all'aderenza dei contenuti formativi alle attività della P.A. e ai sistemi di accertamento della sua efficacia;

3.2. Max Punti 4

3.2. Competenze tecniche e professionali dei formatori coinvolti nell'espletamento delle attività;

Max Punti 3

3.3. Organizzazione delle attività formative, con riferimento alla loro tempestività, puntualità, continuità e sistematicità;

1. Il punteggio relativo alla qualità sarà assegnato applicando la seguente formula:

 $Q(a) = \sum_{i=1}^{n} (Cmi * Ca)$

dove:

Q (a) = punteggio qualità attribuito all'offerta (a)

N = numero totale dei parametri oggetto di

valutazione

Cmi = punteggio massimo attribuito al requisito (i)

Ca = coefficiente attribuito all'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da 1 a 0

 \sum n = sommatoria dei parametri.

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante i confronti a coppie eseguiti sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della matrice triangolare.

Il metodo consiste nel costruire una matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno. Nel caso in cui ad esempio i concorrenti siano 3, la matrice sarà composta da 2 righe e 2 colonne. La determinazione dei coefficienti si ottiene confrontando a due a due l'elemento di valutazione di tutti i concorrenti assegnando un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie) nel seguente modo:

1 = parità

2 = preferenza minima

3 = preferenza piccola;

4 = preferenza media;

5 = preferenza grande;

6 = preferenza massima.

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero e uno, attraverso i quali si procede all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione sono determinati:

- a. effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti e riportando i risultati dei confronti nelle tabelle triangolari;
- b. determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti mediante i confronti a coppie di cui al precedente punto a;
- c. attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnando alle altre somme un

coefficiente proporzionalmente ridotto.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre:

La Commissione procederà all'attribuzione del punteggio tecnico a ciascuna offerta ammessa, sempre utilizzando gli elementi di valutazione riportati nella precedente tabella d'oggetto appunto "elementi di valutazione tecnica", secondo le modalità di seguito indicate. Ai fini della determinazione dei coefficienti C(a)i la Commissione attribuirà per ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito, relativi al grado di apprezzamento dell'offerta rispetto a ciascun elemento di valutazione, al quale corrisponderanno i seguenti valori:

Grado di apprezzamento	C(a)i
Nessuno	0
Limitato	0,25
Sufficiente	0,50
Significativo	0,65
Buono	0,75
Distinto	0,85
Ottimo	0,9
Ecllente	1,00

I punteggi saranno assegnati al secondo decimale per troncamento.

Per ogni elemento di valutazione (i), nel caso in cui nessuna offerta avesse ottenuto il coefficiente "1", la Commissione normalizzerà i coefficienti (effettuando la c. d. prima riparametrazione), rapportando il coefficiente più alto ad 1 ed attribuendo, in modo proporzionale, valori inferiori agli altri coefficienti.

I coefficienti definitivi attribuiti ad ogni offerta valutata saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ogni parametro di valutazione, così come stabiliti nel capitolato speciale.

I punteggi ottenuti per ogni singolo parametro, saranno quindi sommati.

Saranno escluse dall'aggiudicazione le offerte che, a questo punto della valutazione, non avranno raggiunto nella fase della valutazione della qualità un punteggio minimo di 42/70.

Quindi, laddove nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto (70 punti), si procederà alla seconda riparametrazione, attribuendo 70 punti all'offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato e alle altre, punteggi direttamente proporzionali.

Per la determinazione delle offerte anomale, al fine di evitare alterazioni dovute al meccanismo della

riparametrazione, si considererà il punteggio tecnico ante-riparametrazione.

2. Il punteggio relativo al prezzo sarà assegnato secondo la formula "LINEARE "SPEZZATA" SULLA MEDIA come segue:

30 punti verranno attribuiti all'offerta con il ribasso più alto, per le altre offerte sarà applicata la seguente formula:

Per Ra < Rm):

Per Ra > Rm)

dove:

Pa = punteggio relativo al prezzo attribuito all'offerta (a)

Ra = ribasso dell'offerta (a)

Rm = media aritmetica dei valori dei ribassi offerti

Rmax = ribasso massimo offerto

X = 0.90

Si precisa che i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sull'importo posto a base di gara.

Si precisa che la individuazione della soglia di anomalia dell'offerta, di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016, sarà effettuata con riferimento ai punteggi "ante riparametrazione".

Il seggio di gara si riserva di sospendere e/o aggiornare le sedute di ogni fase del procedimento, per consentire l'effettuazione delle previste operazioni di controllo e/o valutazione. Si precisa che, in caso di parità del punteggio complessivo, la fornitura sarà affidata a chi avrà ottenuto il punteggio qualità superiore.

Alle ore, nel giorno e nel luogo che sarà successivamente comunicato, avrà luogo la seduta pubblica in cui si esaminerà la documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle offerte per l'ammissione alla gara.

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare qualunque interessato e le operazioni avranno

corso anche se nessuno dei rappresentanti delle ditte offerenti sia presente.

Il Presidente del Seggio di gara, procederà, in primo luogo, in seduta pubblica, all'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. In seguito all'esame di detta documentazione, Il Presidente del Seggio di gara, procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verifichino le condizioni di cui al successivo articolo 12.

Qualora, al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi esistano dei concorrenti che non si trovino nella condizione di cui al paragrafo precedente, ma che, a giudizio del Seggio di gara, non abbiano presentato la documentazione in modo completo o l'abbiano presentata in forma tale da necessitare di verifiche o chiarimenti, si applicherà l'art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2016.

Si precisa che:

- Non sono soggette a regolarizzazione e, pertanto, comportano esclusione, gli inadempimenti del concorrente tali da rendere l'offerta irricevibile, quali la presentazione fuori termine, la non integrità del plico tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, la mancata sottoscrizione dell'offerta o l'incertezza sul contenuto e provenienza dell'offerta, l'apposizione di termini o condizioni all'offerta, offerte alternative o incomplete.

 Analogamente, non è suscettibile di regolarizzazione o completamento l'offerta tecnica inclusa la campionatura e l'offerta economica e gli elementi loro componenti.
- il termine di 10 giorni naturali e consecutivi è perentorio e decorre dalla data di invio della richiesta di integrazione;
- l'esame dei documenti atti a chiarire quelli già in possesso del Seggio di gara avverrà in camera di consiglio;
- Pinel caso in cui l'impresa/RTC obbligata a fornire i chiarimenti non rispettasse il termine perentorio, non producesse i documenti chiarificatori o li producesse senza efficacia, stabilita e motivata dal Seggio di gara, l'impresa/RTC medesima verrà esclusa dal prosieguo della gara.

Ai fini della tutela della par condicio fra i concorrenti, non sarà accettata documentazione che avrebbe dovuto trovarsi nel plico contenente i documenti di gara – fatta salva l'applicazione dell'art. 83, comma 9, citato - oltre il termine originariamente stabilito per la presentazione delle offerte.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni. Ai fini della stipula del contratto saranno poi richieste, a conferma delle suddette dichiarazioni, le necessarie ed opportune certificazioni.

Il Presidente del Seggio di gara, procederà, quindi, all'apertura delle buste contenti l'offerta tecnica dei concorrenti ammessi, al limitato fine di constatarne il contenuto. La seduta pubblica sarà chiusa e le buste relative alle offerte economiche verranno mantenute chiuse e custodite dal Segretario del seggio di Gara. Al termine di ciascuna seduta pubblica la Commissione fisserà la data e l'ora della successiva seduta pubblica, oppure stabilirà di comunicare successivamente tale data ai concorrenti.

La documentazione tecnica presentata da ciascuna Ditta ammessa verrà posta a disposizione di una o più commissioni tecniche, appositamente nominata/e, preposta/e alla valutazione degli aspetti qualitativi e all'assegnazione dei punteggi previsti nel presente disciplinare, nonché alla valutazione dell'eventuale anomalie delle offerte.

La/e Commissione/i effettuerà le proprie valutazioni in seduta riservata.

Esaurito il lavoro della Commissione aggiudicatrice, il Presidente del Seggio di gara, in seduta pubblica, della quale verranno formalmente informate tutte le ditte partecipanti, comunicherà il punteggio qualitativo attribuito all'offerta tecnica di ciascuna Ditta.

Dopo la comunicazione dei punteggi, il Presidente :

- procederà seduta stante all'apertura delle offerte economiche, dando pubblica lettura del prezzo offerto per la fornitura oggetto d'appalto,
- verifica, nell'ipotesi di controllo ex art. 80, comma 5, lett. m) del D.lgs. 50/2016, che le offerte non siano imputabili ad un unico centro decisionale e, in caso positivo, ne dispone l'esclusione;
- procede infine ai calcoli dei punteggi economici secondo il meccanismo sopra indicato;
- redige infine la graduatoria dei concorrenti,
- individua eventuali offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016, che sottoporrà alla valutazione del RUP e della Commissione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016.
- Il Seggio di gara si riserva la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, risulti anormalmente elevate, anche mediante l'accertamento dei prezzi offerti, su prodotti identici, sul territorio nazionale;
- ricevuti gli esiti della valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte, e accertata l'eventuale incongruità di quelle sottoposte a verifica, procede alla eventuale esclusione delle prime e/o alla dichiarazione di non accettabilità delle seconde e, quindi, procede alla proposta di aggiudicazione provvisoria delle restanti. Il Seggio di gara ha facoltà di proporre l'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una

sola offerta, purché valida, o di non procedere all'aggiudicazione.

Così come esplicitato all'ultimo punto sopra riportato, richiamato l'art. 7 della I. n. 241/90, le decisioni assunte in sede di verifica documentale sono verbalizzate; il documento finale, esito ultimo degli atti interlocutori ma anche nesso causale dell'atto decisionale, sarà trasmesso al legale rappresentante dell'Azienda sanitaria e gli effetti giuridici saranno conseguenti agli atti di gara, a meno che gli stessi non vengano dichiarati e motivati formalmente come illogici, illegittimi o contrari agli interessi della Pubblica Amministrazione e rimessi a nuova valutazione della Commissione.

Resta inteso infine che gli atti di gara non vincolano la Stazione Appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno i servizi senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

Nessun rimborso o compenso spetterà alle ditte concorrenti per eventuali spese sostenute in dipendenza della presente gara.

L'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 32 del decreto legislativo 50/2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e questa rimane irrevocabile per il tempo entro cui deve essere stipulato il contratto, che viene stabilito in 90 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione.

Il verbale della Commissione di gara e la deliberazione di aggiudicazione non sono inoltre sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula potrà comunque addivenirsi solo a seguito della acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti autodichiarati durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente.

Il termine, di cui all'art. 7 della Legge 241/1990 per la conclusione del presente procedimento , è di 365 giorni.

Art. 12-motivi di esclusione dalla gara

Determina l'esclusione dalla gara:

- il fatto che il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara non pervenga all'Ufficio Protocollo Generale della AUSL di Pescara entro il termine perentorio riportato in intestazione o che sullo stesso non sia apposta l'indicazione dell'oggetto della presente gara;
- la violazione dei divieti posti dalla legge e dal presente disciplinare di gara alla partecipazione in più forme di uno stesso soggetto;

- il fatto che il concorrente non comprovi il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;
- il fatto che l'offerta economica o quella tecnica di cui ai punti B) e C) dell'art. 10 non sia presentata, non sia sottoscritta come indicato nel precedente art. 10 o che quella economica non sia inserita nella busta C), chiusa e sigillata;
- il fatto che l'offerta economica o quella tecnica sia parziale o condizionata o espressa in modo indefinito, o sia in aumento rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso.

La Commissione escluderà i candidati nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte

Art. 13 - Aggiudicazione

L'aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è obbligatoria per l'Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale atto deliberativo da parte dell'organo deliberante.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua.

L'efficacia dell'aggiudicazione è condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia.

LAmministrazioe si ruserva l'esecuzione d'urgenza:

- per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose,
- per l'igiene e la salute pubblica,
- nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Art. 14 - Verbale di gara

Il verbale di gara non equivale al contratto, ma fa fede della veridicità di quanto in esso contenuto fino a querela di falso.

Art. 15 – verifica requisiti e adempimenti dell'aggiudicatario

Mentrel'Amministrazione procederà a:

- acquisizione del DURC ai fini dell'affidamento. E' possibile fare riferimento già in possesso dell'Amministrazione, purché in corso di validità (mesi sei dalla data di emissione),
- presa visione del casellario informatico dell'Autorità per la verifica dell'insussistenza di iscrizioni:
- l'informativa prefettizia,
- il certificato del casellario giudiziale per tutti i soggetti di cui al 3° comma, dell'art. 80,del D.Lgs 50/2016
- il certificato dei carichi pendenti relativi all'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 della legge 575/1965, per tutti i soggetti di cui alla lettera b) del comma citato,
- il certificato di ottemperanza di cui all'art. 17 della legge 68/1999 (per imprese con oltre 15 dipendenti);

<u>l'aggiudicatario dovrà</u>, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, presentare:

a) cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento del contratto, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016.

Si precisa che la fideiussione dovrà constare:

- di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma ed il suo titolo ad impegnare l'azienda che presta la garanzia;
- di esplicita rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 del codice civile;
- di esplicito impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto indicato dal AUSL di Pescara dietro semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta medesima.

Tale garanzia cessa di avere effetto alla scadenza del servizio.

b) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione, o per le imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente;

- c) mod. GAP compilato in ogni sua parte e firmato;
- d) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le appaltatrici;
- e) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle disposizioni previste nel capitolato speciale d'appalto.

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare, quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprensive di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario.

Qualora risultino aggiudicatari consorzi di cooperative o consorzi di imprese, gli stessi dovranno produrre la documentazione a), c), d), e) riferita anche all'impresa per la quale il consorzio ha dichiarato di concorrere; così come in caso di raggruppamento di concorrenti con riferimento a ciascun componente.

Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 37 comma 8 D.lgs. 50/2016 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 34 comma 1 non ancora costituti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà del AUSL di Pescara di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al AUSL stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la stazione appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

Qualora dopo l'aggiudicazione ovvero dopo la sottoscrizione del contratto dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per forniture sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità dei fornitori ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.

Art. 16 -privacy e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del AUSL di Pescara (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

In ogni caso, l'accesso agli atti,

- per quanto concerne la documentazione di ammissione alla gara, sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- per quanto concerne le offerte sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53, comma 5 del D.lgs. 50/2016, è escluso il diritto di accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da allegare alle parti interessate, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Art. 17-comunicazioni

L'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di inviare a mezzo PEC tutte le comunicazioni dirette ai concorrenti inerenti la presente gara.

I concorrenti sono quindi obbligati ad autorizzare l'uso di tale mezzo di comunicazione e ad indicare il l'ndirizz PEC da utilizzare nell'istanza di ammissione alla gara In caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate al numero indicato dall'impresa designata capogruppo.

Art. 18-responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la d.ssa Tiziana Petrella.

Art. 19 - Clausola anticorruzione

1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa

buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

- 2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:
- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:

A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione)
C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

B. artt 323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici).